SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 43**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pagina 12, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8:

Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di diritto pubblico, sezione credito fondiario, sezione credito agrario e sezione autonoma opere pubbliche: Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate nei giorni 29 gennaio e 1° febbraio 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1988, n. 37.

Ulteriore modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle scuole militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle scuole militari, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, 10 maggio 1972, n. 971 e 9 marzo 1976, n. 471;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il n. 3) del comma secondo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, è sostituito dal seguente:

«3) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquistato il diritto al trattamento di quiescenza di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro della difesa*

AMATO, *Ministro del tesoro*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata dal presente decreto, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 950/1956, comprensivo della modifica intervenuta in seguito all'emanazione del presente decreto:

«Art. 6. — Gli idonei vengono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti riportati nell'accertamento psico-fisico e nella prova orale di cultura generale.

A parità di punti hanno la precedenza nell'ordine:

1) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

2) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

3) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquistato il diritto al trattamento di quiescenza di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato;

4) i candidati che abbiano conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento;

5) i più giovani di età.

Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50 per cento è riservato ai candidati idonei che siano orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio».

88G0060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1988, n. 38.

Ulteriore proroga, fino alla data di approvazione della nuova convenzione, e comunque per non oltre due mesi, della durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, concernente la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1987, n. 335, recante proroga per mesi sei dalla predetta concessione;

Considerato che per effetto della proroga la vigente concessione alla RAI andrà a scadere il 10 febbraio 1988;

Rilevata la necessità di prorogare ulteriormente per il periodo di due mesi la durata della concessione al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva e di completare il procedimento di formazione della nuova convenzione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista l'adesione alla proroga espressa dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1988;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è ulteriormente prorogata sino alla data di approvazione della nuova convenzione e comunque per non oltre due mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il D.L. n. 807/1984 reca disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radio televisive (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'8 febbraio 1985).

88G0068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1988.

Istituzione di quattro divisioni presso l'Ispettorato centrale repressione frodi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare, tra l'altro, le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la nota del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 4 febbraio 1987;

Ritenuta la necessità di ripartire le funzioni dell'Ispettorato centrale repressione frodi tra quattro divisioni, da istituire come articolazioni dell'Ispettorato medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del present decreto, presso l'ispettorato centrale repressione frod sono istituite, con le funzioni per ciascuna di ess specificate, le seguenti divisioni:

Divisione I.

Gestione fondi di bilancio concernenti l'Ispettorato centrale repressioni frodi ed i dipendenti uffici periferici.

Valutazione ed esame delle esigenze strutturali dell'Ispettorato centrale e connessi adempimenti. Proposte per l'assegnazione e mobilità del personale nell'ambito del servizio.

Convenzioni con istituti di sperimentazione agraria e con altri istituti pubblici per il supporto tecnico-scientifico alle attività dell'Ispettorato centrale.

Addestramento, aggiornamento e specializzazione del personale nelle materie di specifica competenza dell'Ispettorato.

Organizzazione convegni, riunioni e gruppi di lavoro, a livello nazionale ed internazionale su tematiche relative alla prevenzione e repressione delle frodi.

Esame e valutazione di programmi per l'automazione degli uffici per la prevenzione e la repressione delle frodi.

Raccolta a livello centrale di informazioni riguardanti le attività del servizio repressione frodi e collegamenti con altri organismi pubblici per l'acquisizione di flussi informativi utili ai fini della programmazione degli interventi ispettivi.

Divisione II.

Predisposizione di atti normativi ed amministrativi per l'espletamento della vigilanza nella prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari e nelle sostanze di uso agrario e forestale.

Interventi, ai fini di indirizzo e coordinamento operativo, nell'esercizio dell'attività degli uffici periferici nel settore anzidetto.

Esercizio di attività di controllo suppletivo o integrativo e piani per interventi straordinari.

Analisi dei dati relativi alle funzioni di controllo nei vari comparti merceologici e conseguenti adempimenti.

Esame delle proposte normative e degli atti amministrativi per la disciplina e l'esercizio dell'attività di controllo ispettivo anche mediante diretta partecipazione ai lavori preparatori: attività propositiva per la formazione degli stessi. Attività del contenzioso.

Armonizzazione delle norme interne con quelle degli altri Paesi in materia di controlli nella prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari e nelle sostanze di uso agrario.

Divisione III.

Analisi e valutazione dei dati dell'attività dei laboratori degli uffici periferici e degli istituti incaricati della revisione e conseguenti adempimenti.

Interventi, ai fini di indirizzo e coordinamento operativo, nell'esercizio dell'attività degli uffici periferici nel settore anzidetto.

Elaborazione ed aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agro-alimentari e le sostanze di uso agrario o forestale.

Esame delle proposte normative e degli atti amministrativi per la disciplina e l'esercizio dei controlli tecnico-analitici, anche mediante diretta partecipazione ai lavori preparatori; attività propositiva per la formazione degli stessi.

Armonizzazione delle norme interne con quelle degli altri Paesi per gli aspetti tecnico-analitici riguardanti la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari e nelle sostanze di uso agrario.

Divisione IV.

Valutazione dell'attività degli uffici periferici per i controlli di qualità alle frontiere ed ai posti di dogana interna, nonché ai controlli nei settori di competenza del Ministero.

Interventi, ai fini di indirizzo e coordinamento operativo, nell'esercizio dell'attività degli uffici periferici nel settore anzidetto.

Attività integrativa e suppletiva per i controlli di qualità nei posti di confine e di dogana interna, in presenza di particolari esigenze e predisposizione di piani per interventi straordinari.

Analisi dei dati relativi all'attività svolta dagli uffici periferici e predisposizione dei conseguenti adempimenti.

Esame delle proposte normative e degli atti amministrativi per la disciplina e l'esercizio dei controlli di qualità, anche mediante partecipazione ai lavori preparatori; attività propositiva per la formazione degli stessi.

Armonizzazione delle norme interne con quelle degli altri Paesi in materia di controlli di qualità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 16

88A0709

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1988, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 29 febbraio 1988;

Decreta:

Per il 29 febbraio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 97,43 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1988
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 271

88A0720

DECRETO 18 febbraio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1988, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 29 febbraio 1988;

Decreta:

Per il 29 febbraio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 agosto 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 94,87 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1988
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 272

88A0721

DECRETO 18 febbraio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1988, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 29 febbraio 1988;

Decreta:

Per il 29 febbraio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 28 febbraio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1988
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 273

88A0722

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», per contratti individuali, presentate dalla S.p.a Toro assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 15 luglio 1987 della società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino, e le successive modifiche in data 26 ottobre 1987 e 23 novembre 1987, intese ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 4 dicembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 30

Corso dei cambi del 15 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1256,250	1256,250	1256,25	1256,250	1256,25	1256,27	1256,300	1256,250	1256,250	1256,25
Marco germanico	736,150	736,150	738,40	736,150	736,15	736,12	736,100	736,150	736,150	736,15
Franco francese	217,920	217,920	218,10	217,920	217,92	217,91	217,900	217,920	217,920	217,92
Fiorino olandese	655,670	655,670	655,50	655,670	655,67	655,65	655,640	655,670	655,670	655,67
Franco belga	35,185	35,185	35,18	35,185	35,185	35,17	35,172	35,185	35,185	35,18
Lira sterlina	2193,750	2193,750	2193 —	2193,750	2193,75	2193,50	2193,260	2193,750	2193,750	2193,75
Lira irlandese	1959,700	1959,700	1959 —	1959,700	1959,70	1959,85	1960 —	1959,700	1959,700	—
Corona danese	192,680	192,680	192,45	192,680	192,68	192,66	192,650	192,680	192,680	192,68
Dracma	9,229	9,229	9,23	9,229	—	—	9,240	9,229	9,229	—
E.C.U.	1520 —	1520 —	1520 —	1520 —	1520 —	1520,05	1520,100	1520 —	1520 —	1520 —
Dollaro canadese	993,800	993,800	993 —	993,800	993,80	993,62	993,450	993,800	993,800	993,80
Yen giapponese	9,655	9,655	9,66	9,655	9,655	9,65	9,655	9,655	9,655	9,65
Franco svizzero	895,710	895,710	895,40	895,710	895,71	895,60	895,490	895,710	895,710	895,80
Scellino austriaco	104,798	104,798	104,70	104,798	104,798	104,79	104,798	104,798	104,798	104,79
Corona norvegese	194,910	194,910	194,50	194,910	194,91	194,88	194,850	194,910	194,910	194,91
Corona svedese	206,600	206,600	206,50	206,600	206,60	206,59	206,580	206,600	206.600	206,60
FIM	304 —	304 —	303,50	304 —	304 —	303,92	303,850	304 —	304 —	—
Escudo portoghese	8,995	8,995	9 —	8,995	8,995	8,99	9 —	8,995	8,995	8,99
Peseta spagnola	10,899	10,899	10,8925	10,899	10,899	10,89	10,894	10,899	10,899	10,89
Dollaro australiano	895 —	895 —	893 —	895 —	895 —	894,90	894,800	895 —	895 —	895 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1256,275
Marco germanico	736,125
Franco francese	217,910
Fiorino olandese	655,655
Franco belga	35,178
Lira sterlina	2193,505
Lira irlandese	1959,850
Corona danese	192,665
Dracma	9,234
E.C.U.	1520,050
Dollaro canadese	993,625
Yen giapponese	9,655
Franco svizzero	895,600
Scellino austriaco	104,798
Corona norvegese	194,880
Corona svedese	206,590
FIM	303,925
Escudo portoghese	8,997
Peseta spagnola	10,896
Dollaro australiano	894,900

Media dei titoli del 15 febbraio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,250
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,550
» » » » EFIM 1-8-1988	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	99,975
» » » » 1- 5-1984/88	100,175
» » » » 1- 6-1984/88	100,425
» » » » 1- 7-1983/88	100,900
» » » » 1- 8-1983/88	101,075
» » » » 1- 9-1983/88	101,100
» » » » 1-10-1983/88	101,300
» » » » 15- 7-1985/90	99,700
» » » » 16- 8-1985/90	99,550
» » » » 18- 9-1985/90	99,150
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	103 —
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	103,025
» » » » 18-12-1985/90	100,050
» » » » 1- 1-1984/91	102,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,500
» » » » 1- 2-1984/91	103,250
» » » » 18- 2-1986/91	99,475
» » » » 1- 3-1984/91	101,725
» » » » 18- 3-1986/91	99,225
» » » » 1- 4-1984/91	101,600
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	101,775
» » » » 1- 7-1984/91	101,275
» » » » 1- 8-1984/91	101,550
» » » » 1- 9-1984/91	101,100
» » » » 1-10-1984/91	100,975
» » » » 1-11-1984/91	101,100
» » » » 1-12-1984/91	100,625
» » » » 1- 1-1985/92	100,200
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	97,725
» » » » 19- 5-1986/92	96,550
» » » » 20- 7-1987/92	98,625
» » » » 18- 6-1986/93	94,900
» » » » 17- 7-1986/93	94,975
» » » » 19- 8-1986/93	94,925
» » » » 18- 9-1986/93	95,800
» » » » 20-10-1986/93	95,725
» » » » 1- 2-1985/95	99,600
» » » » 1- 3-1985/95	93,650
» » » » 1- 4-1985/95	92,800
» » » » 1- 5-1985/95	92,800
» » » » 1- 6-1985/95	92,825
» » » » 1- 7-1985/95	94,750
» » » » 1- 8-1985/95	94,600
» » » » 1- 9-1985/95	94,500
» » » » 1-10-1985/95	94,650
» » » » 1-11-1985/95	94,900
» » » » 1-12-1985/95	95,600
» » » » 1- 1-1986/96	96,675
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1986/96	98,175
» » » » 1- 3-1986/96	95,550
» » » » 1- 4-1986/96	93,875
» » » » 1- 5-1986/96	93,975
» » » » 1- 6-1986/96	94 —
» » » » 1- 7-1986/96	94,775
» » » » 1- 8-1986/96	94,425
» » » » 1- 9-1986/96	94,325
» » » » 1-10-1986/96	94,450
» » » » 1-11-1986/96	94,375
» » » » 1-12-1986/96	95,450
» » » » 1- 1-1987/97	96,550
» » » » 1- 2-1987/97	96,375
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	100,225
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,625
» » » 12,50% 1- 7-1988	101 —
» » » 12,50% 1-10-1988	101,650
» » » 12,50% 1-11-1988	102,225
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,525
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,025
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,850
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,375
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,050
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,050
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,500
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,225
» » » 12,50% 1- 3-1990	104.300
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,900
» » » 12,00% 1- 4-1990	103.075
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,975
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,625
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,600
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,100
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,500
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,750
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,900
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,450
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,525
» » » 9,25% 1-10-1990	95,725
» » » 9,25% 1-11-1990	95,800
» » » 9,25% 1-12-1990	95,950
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,700
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,025
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,275
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,325
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,350
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,875
» » » » 1983/90 11,50%	108,200
» » » » 1984/91 11,25%	108,550
» » » » 1984/92 10,50%	108,050
» » » » 1985/93 9,60%	104,550
» » » » 1985/93 9,75%	105,150
» » » » 1985/93 9,00%	103,075
» » » » 1985/93 8,75%	102,125
» » » » 1986/94 8,75%	101,825
» » » » 1986/94 6,90%	93,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M15028

MINISTERO DEL TESORO

N. 31

Corso dei cambi del 16 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1261,150	1261,150	1261 —	1261,150	1261,15	1261,20	1261,250	1261,150	1261,150	1261,15
Marco germanico	735,750	735,750	736,10	735,750	735,75	735,77	735,800	735,750	735,750	735,75
Franco francese	217,900	217,900	218,10	217,900	217,90	217,90	217,900	217,900	217,900	217,90
Fiorino olandese	655,400	655,400	655,50	655,400	655,40	655,37	655,350	655,400	655,400	655,40
Franco belga	35,164	35,164	35,18	35,164	35,164	35 —	35,163	35,164	35,164	35,16
Lira sterlina	2197 —	2197 —	2196 —	2197 —	2197 —	2197,20	2197,400	2197 —	2197 —	2197 —
Lira irlandese	1958 —	1958 —	1959 —	1958 —	1958 —	1958,02	1958,050	1958 —	1958 —	—
Corona danese	192,620	192,620	192,60	192,620	192,62	192,62	192,620	192,620	192,620	192,62
Dracma	9,221	9,221	9,22	9,221	—	—	9,220	9,221	9,221	—
E.C.U.	1520,050	1520,050	1520 —	1520,050	1520,05	1520,07	1520,100	1520,050	1520,050	1520,05
Dollaro canadese	992,200	992,200	991 —	992,200	992,200	991,80	991,400	992,200	992,200	992,20
Yen giapponese	9,674	9,674	9,68	9,674	9,674	9,67	9,678	9,674	9,674	9,67
Franco svizzero	896,700	896,700	897 —	896,700	896,70	896,75	896,800	896,700	896,700	896,70
Scellino austriaco	104,808	104,808	104,80	104,808	104,808	104,80	104,795	104,808	104,808	104,80
Corona norvegese	194,960	194,960	195 —	194,960	194,96	194,93	194,900	194,960	194,960	194,96
Corona svedese	206,750	206,750	206,80	206,750	206,75	206,77	206,800	206,750	206,750	206,75
FIM	303,900	303,900	303,90	303,900	303,90	303,90	303,940	303,900	303,900	—
Escudo portoghese	9,010	9,010	9 —	9,010	9,010	9 —	9 —	9,010	9,010	9,01
Peseta spagnola	10,880	10,880	10,8910	10,880	10,88	10,88	10,889	10,880	10,880	10,88
Dollaro australiano	900,350	900,350	900 —	900,350	900,35	900,30	900,250	900,350	900,350	900,35

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1988

Dollaro USA	1261,200	Lira irlandese	1958,025	Scellino austriaco	104,801
Marco germanico	735,775	Corona danese	192,620	Corona norvegese	194,930
Franco francese	217,900	Dracma	9,220	Corona svedese	206,775
Fiorino olandese	655,375	E.C.U.	1520,070	FIM	303,920
Franco belga	35,163	Dollaro canadese	991,800	Escudo portoghese	9,005
Lira sterlina	2197,200	Yen giapponese	9,676	Peseta spagnola	10,888
		Franco svizzero	896,750	Dollaro australiano	900,300

Media dei titoli del 16 febbraio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,250
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,600
» » » » EFIM 1-8-1988	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	100,925
» » » » 1- 8-1983/88	101,075
» » » » 1- 9-1983/88	101,100
» » » » 1-10-1983/88	101,250
» » » » 15- 7-1985/90	99,700
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,100
» » » » 18-10-1985/90	99,250
» » » » 1-11-1983/90	103,025
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	102,950
» » » » 18-12-1985/90	100,050
» » » » 1- 1-1984/91	103,050
» » » » 17- 1-1986/91	99,450
» » » » 1- 2-1984/91	103,375
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	101,700
» » » » 18- 3-1986/91	99,275
» » » » 1- 4-1984/91	101,625
» » » » 1- 5-1984/91	101,600
» » » » 1- 6-1984/91	101,750
» » » » 1- 7-1984/91	101,275
» » » » 1- 8-1984/91	101,575
» » » » 1- 9-1984/91	101,075
» » » » 1-10-1984/91	100,875
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,700
» » » » 1- 1-1985/92	100,175
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	97,850
» » » » 19- 5-1986/92	96,675
» » » » 20- 7-1987/92	98,550
» » » » 18- 6-1986/93	95 —
» » » » 17- 7-1986/93	94,975
» » » » 19- 8-1986/93	95,250
» » » » 18- 9-1986/93	95,775
» » » » 20-10-1986/93	95,700
» » » » 1- 2-1985/95	99,525
» » » » 1- 3-1985/95	93,650
» » » » 1- 4-1985/95	93 —
» » » » 1- 5-1985/95	93,175
» » » » 1- 6-1985/95	93,100
» » » » 1- 7-1985/95	94,650
» » » » 1- 8-1985/95	94,600
» » » » 1- 9-1985/95	94,550
» » » » 1-10-1985/95	94,775
» » » » 1-11-1985/95	95,025
» » » » 1-12-1985/95	95,625

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	96,750
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,250
» » » » 1- 2-1986/96	98,325
» » » » 1- 3-1986/96	95,675
» » » » 1- 4-1986/96	94,075
» » » » 1- 5-1986/96	94,150
» » » » 1- 6-1986/96	94,275
» » » » 1- 7-1986/96	94,750
» » » » 1- 8-1986/96	94,550
» » » » 1- 9-1986/96	94,600
» » » » 1-10-1986/96	94,575
» » » » 1-11-1986/96	94,700
» » » » 1-12-1986/96	95,825
» » » » 1- 1-1987/97	96,575
» » » » 1- 2-1987/97	96,675
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	100,100
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,625
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,975
» » » 12,50% 1-10-1988	101,700
» » » 12,50% 1-11-1988	101,900
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,625
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,225
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,900
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,375
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,975
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,200
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,425
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,250
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,350
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,925
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,150
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,375
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,600
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,850
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,500
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,750
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,850
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,20
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,750
» » » 9,25% 1-10-1990	95,675
» » » 9,25% 1-11-1990	95,850
» » » 9,25% 1-12-1990	96,100
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,725
» » » 9,25% 1- 1-1992	94 —
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,300
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,325
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,350
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,475
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,525
» » » » 1983/90 11,50%	107,800
» » » » 1984/91 11,25%	108,750
» » » » 1984/92 10,50%	108,025
» » » » 1985/93 9,60%	105 —
» » » » 1985/93 9,75%	105,100
» » » » 1985/93 9,00%	103,025
» » » » 1985/93 8,75%	102,100
» » » » 1986/94 8,75%	101,875
» » » » 1986/94 6,90%	93,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M16028

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento di prestiti «Speciali certificati di credito»

Si rende noto che il giorno 9 marzo 1988, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento dell'unica serie vigente dei seguenti prestiti:

1) Speciali certificati di credito 10% 1977-1988, emessi in base a decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 48 e decreto ministeriale 10 gennaio 1977;

2) Speciali certificati di credito 10% 1977-1988, emessi in base a decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 4 maggio 1977;

3) Speciali certificati di credito 10% 1978-1988, emessi in base a decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977;

4) Speciali certificati di credito 10% 1978-1988, emessi in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977;

5) Speciali certificati di credito 10% 1978-1988, emessi in base alla legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977;

6) Speciali certificati di credito 10% 1978-1988, emessi in base alla legge 7 marzo 1973, n. 69, decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977;

7) Speciali certificati di credito 10% 1978-1988, emessi in base a decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977;

8) Speciali certificati di credito 10% 1978-1988, emessi in base alla legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977;

9) Speciali certificati di credito 10% 1978-1988, emessi in base alla legge 8 agosto 1977, n. 546 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977;

10) Speciali certificati di credito 10% 1978-1988, emessi in base alla legge 30 aprile 1969, n. 153 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 10 marzo 1988, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla 10ª ed ultima estrazione dell'unica serie vigente dei suddetti prestiti.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1988.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in un supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A0773

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» - del 23 febbraio 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 18 dicembre 1987.

88A0456

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Lucca e Pesaro.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1988, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Lucca:

a) settore di attività mista di facchinaggio e di trasporto (facchinaggio generico svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi e trasporto merci per conto terzi effettuato da soci proprietari od affittuari del mezzo di trasporto): 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili;

b) settore attività varie: addetti al servizio di pulizie: 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1988, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Pesaro:

facchinaggio svolto nel comune di Fano: 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili.

88A0703

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Anic agricoltura,* stabilimento di Gela (Caltanissetta), ora *Enichem agricoltura S.p.a.:*

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione.

2) *S.p.a. Enichem agricoltura,* sede di Palermo, uffici di S. Donato Milanese (Milano) e Milano e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione.

3) *Enichem elastomeri,* con sede in Palermo, Direzione generale di Milano Fiori/Assago e uffici di S. Donato Milanese (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione.

4) *S.p.a. Chimica Larderello,* stabilimenti di Saline di Volterra (Pisa) e Larderello (Pisa):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione.

5) *S.p.a. Alta*, stabilimento di Bagnoregio (Viterbo) *(gruppo Anic)*:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione.

6) *S.p.a. Saras chimica*, stabilimento di Sarroh, ora *Nurachem S.p.a. (gruppo Anic)*:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione.

7) *S.p.a. Carpol*, con sede in Milano e stabilimento in Forlì:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione.

8) *S.p.a. Terni industrie chimiche*, stabilimento di Nera Montoro (Terni) *(gruppo Anic)*:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione.

9) *S.p.a. Anic* di Palermo e uffici in San Donato Milanese (Milano), ora *Enichem Anic S.p.a.*:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione.

10) *S.p.a. Anic fibre* di Palermo e uffici in San Donato Milanese (Milano), ora *Enichem fibre S.p.a.*:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione.

11) *S.p.a. Enichimica* di Milano, ufficio di San Donato Milanese (Milano), ora *S.p.a. Enichem*:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione.

12) *S.p.a. Enichem base* (già *Enichem polimeri S.p.a.*), con sede in Palermo e stabilimenti in Gela (Caltanissetta) e Ragusa - Dal 2 novembre 1987 *Enichem Anic S.p.a.*:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione.

13) *S.p.a. La Metalli industriale*, sede centrale di Firenze:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione.

14) *S.p.a. Montefluos*, con sede in Milano, compresi uffici vendita, filiali ed unità produttive nazionali:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione.

15) *S.p.a. Saria*, di Faenza (Ravenna):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione.

16) *S.p.a. Calce S. Pellegrino*, con sede e stabilimento in Narni Scalo (Terni):

periodo: dal 1° aprile 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione.

17) *S.p.a. Wierer*, con sede in Chienes (Bolzano); stabilimenti di Chienes (Bolzano), Lonato (Brescia), Castelnovetto (Pavia), Curtarolo (Padova), Fiano Romano (Roma), San Giorgio (Torino), Benevento, Montalto Uffugo (Cosenza) e Bertinoro (Forlì):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione.

18) *S.r.l. Saint Gobain italiana auto* di Savigliano (Cuneo), già *Fabbrica pisana*:

periodo: dal 1° febbraio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione.

19) *S.p.a. Crouzet*, con sede in Bollate (Milano) e stabilimenti in Bollate e Zingonia (Bergamo):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione.

20) *S.p.a. Birra Peroni industriale*, con sede legale in Roma e stabilimenti in Roma e Bari:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione.

21) *S.p.a. Acna chimica organica* di Cengio (Savona):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 2 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calce Dolomia, unità di Genova-Sestri, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive proroghe, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicalp, sede di Livorno, stabilimento di Campiglia Marittima (Livorno), in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal 1° comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Terni*, per la sola unità di Milano:

periodo: dal 1° giugno 1986 al 31 maggio 1987;
delibera CIPI: 26 novembre 1982 e 10 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
art. 37 della legge n. 416/81.

2) *Società cooperativa a r.l. Consorzio agrario provinciale* di Ferrara:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

3) *S.r.l. Innav* di Ardea (Roma):

periodo: dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale.

4) *S.p.a. Novissima* di Roma:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° maggio 1986;
art. 37 della legge n. 416/81.

5) *S.p.a. Jacorossi*, con sede legale in Roma, Direzione di Roma, via Vitaliano Brancati, 64; filiale di Roma, via Ostiense, 333; deposito Portonaccio, 34, Roma e deposito Ostiense, piazza G. da Verrazzano, 14, Roma:

periodo: dal 1° settembre 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

6) *S.p.a. INT - Istituto nazionale trasporti*, con sede in Roma e filiali sul territorio nazionale:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale.

7) *S.p.a. INT - Istituto nazionale trasporti*, con sede in Roma e filiali sul territorio nazionale:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale.

8) *S.p.a. Chimica Augusta*, Direzione generale di Milano e laboratorio di Paderno Dugnano (Milano), ora *Enichem Augusta S.p.a.*:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale.

9) *S.p.a. Ausidet*, con sede in Milano, uffici di Milano, centro ricerche di Bollate (Milano) e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale.

10) *S.p.a. Perlite Italiana*, stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale.

11) *S.p.a. Istituto geografico De Agostini*, officine grafiche di Novara:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 27 maggio 1985.

12) *Coop. Legno società a r.l.* di Castelvetro (Modena):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

13) *S.p.a. Dell'Acqua minerale Sangemini*, con sede e stabilimento in Sangemini (Terni):

periodo: dal 17 febbraio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 4 novembre 1987;
causale: ristrutturazione.

14) *S.p.a. Philips*, sede in Milano e stabilimento di Alpignano (Torino) e filiali di Torino, Monza, area milanese, Milano e sedi periferiche sul territorio nazionale:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

88A0641

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557, recante: «Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, recante disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1988).

Nel testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quindicesimo rigo, dove è scritto: «mediante abbonamento con meno di cinque emittenti», leggasi: «mediante abbonamento con *non* meno di cinque emittenti».

88A0750

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1987, n. 574, recante: «Tabella delle istituzioni culturali annesse al contributo ordinario dello Stato per il triennio 1987-89». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1988).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e a pag. 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Tabella delle istituzioni culturali *annesse* al contributo ordinario....», leggasi: «Tabella delle istituzioni culturali *ammesse* al contributo ordinario....».

88A0786

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 17 dicembre 1987, concernente: «Criteri, modalità e limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1988).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Decreto 17 dicembre 1987. Criteri, modalità e limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva», leggasi: «Decreto 17 dicembre 1987. Criteri, modalità e limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva, *ai sensi dell'art. 15, commi 1, 3, 4 e 6, della legge 1° marzo 1986, n. 64*».

88A0688

Comunicato relativo al decreto 4 giugno 1987 del Ministro dell'ambiente, concernente: «Ripartizione della somma di lire 4 miliardi per l'anno 1987 per i programmi finalizzati proposti dalle associazioni ambientaliste nonché per le spese legali sostenute dalle stesse associazioni per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in calce al medesimo, dopo la data, dove è scritto: «Il Ministro: *Ruffolo*», leggasi: «Il Ministro: *Pavan*».

88A0705

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 120.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221